

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le perdite sistematiche non sempre celano un travaso di utili all'estero

di **Marco Bargagli**

Il nostro ordinamento tributario, sulla **base delle raccomandazioni diramate a livello internazionale**, contiene una **specifica disciplina antielusiva** conosciuta, tra gli addetti ai lavori, come ***transfer pricing***.

Le disposizioni in rassegna intendono **contrastare l'erosione della base imponibile** con conseguente **travaso di utili verso l'estero** (c.d. **fenomeni di *profit shifting***), attuati mediante la **manipolazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**.

Nello specifico, il **valore riferito allo scambio di beni e/o servizi** praticato nelle **transazioni economiche e commerciali avvenute tra imprese dello stesso Gruppo internazionale** non deve essere determinato sulla base di **politiche commerciali e industriali** delle multinazionali, ma essere in linea con il c.d. **"principio di libera concorrenza"** enunciato dall'**articolo 9 del modello Ocse di convenzione**.

In merito, il relativo **contesto normativo di riferimento** è contenuto nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), il quale prevede che: *"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma"*.

Un tema **particolarmente dibattuto in ambito internazionale** riguarda le **perdite conseguite dalla singola impresa** e come le stesse possano eventualmente **incidere sulla corretta determinazione del valore dei prezzi di trasferimento** praticati nelle transazioni *intercompany*.

Sul punto, si ricorda che, in data **10 luglio 2017**, sono state diramate le nuove **linee guida sui prezzi di trasferimento** (*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*) che, come noto, **recepiscono le singole azioni finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale internazionale contenute nel progetto BEPS** (*"Base erosion and profit*

shifting”).

Con particolare **referimento alle perdite**, il rapporto Ocse rileva che:

- **par. 1.130:** il fatto che **un'impresa in perdita** ponga in essere transazioni con le entità in attivo del suo gruppo multinazionale **può indurre i contribuenti o l'amministrazione fiscale a ritenere che sia necessario verificare i prezzi di trasferimento**. Tuttavia, **l'impresa in perdita potrebbe non ricevere una remunerazione adeguata dal gruppo multinazionale del quale fa parte in relazione ai benefici derivanti dalle sue attività**;
- **par. 1.131:** un **fattore da prendere in considerazione nell'analisi delle perdite** consiste nel fatto che le **strategie aziendali possono differire da un gruppo multinazionale a un altro per diverse ragioni di natura storica, economica e culturale**. In alcuni casi **perdite ricorrenti sostenute per un periodo ragionevole possono essere giustificate da una strategia aziendale che consista nel fissare prezzi particolarmente bassi per entrare in un mercato**. Tuttavia, **i prezzi particolarmente bassi dovranno essere praticati solo per un periodo di tempo limitato, con l'obiettivo specifico di incrementare gli utili nel lungo termine**.

Con riferimento alle **imprese multinazionali che presentano perdite reiterate nel tempo**, si citano alcuni **recenti spunti giurisprudenziali** che hanno fornito importanti chiarimenti su un **tema particolarmente complesso**.

Con la [sentenza n. 928/2019](#), depositata in **data 01.03.2019**, la **CTR Lombardia** ha accolto la **tesi difensiva proposta dal contribuente** rilevando, in sostanza, che l'Amministrazione finanziaria non aveva provato che le **prestazioni avessero comportato un vantaggio al gruppo multinazionale nel suo complesso, essendosi limitato ad operare sulla base di presunzioni**.

In buona sostanza, il contribuente **ha idoneamente dimostrato le ragioni economiche** che avevano determinato il **conseguimento di perdite fiscali**, tenuto conto che:

- **l'esistenza di perdite è stata dimostrata dal contribuente**, laddove è stata **evidenziata la tipologia dei prodotti commercializzati e la specificità del mercato farmaceutico italiano** che presenta una **stazionarietà che deriva dalla riduzione forzata dei prezzi dei farmaci rimborsabili e dalla regolamentazione sugli incrementi del prezzo dei prodotti di fascia e dalla difficoltà di competere con Gruppi di dimensioni maggiori**;
- **la società non opera nell'ambito dei prodotti generici ma si rivolge esclusivamente a medici di base e specialisti ed opera la distribuzione dei propri prodotti tramite una rete di grossisti farmaceutici** che, a loro volta, **servono le farmacie sul territorio nazionale ed è soggetta alle politiche governative in tema di prezzi dei prodotti farmaceutici**.

Successivamente, con la [sentenza n. 1190/2019](#) depositata in **data 13.03.2019**, la **CTR Lombardia** ha confermato che **non sempre il conseguimento di perdite cela una manovra di pianificazione fiscale internazionale**.

Nell'atto d'appello l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la **politica dei prezzi attuata era servita a creare un'ingente perdita di gestione** sui servizi prestati alle consociate; che **detta perdita non era stata presa in considerazione per i servizi resi alle società facenti parte del consolidato nazionale e ripresa solo per le consociate estere**.

In merito, l'appellante ha rilevato che, in ambito *transfer price*, qualora i **rapporti con le consociate estere dovessero generare artatamente perdite fiscali nella società italiana**, per la **mancanza di adeguati compensi alle attività da questa svolte per alleggerire i costi delle consociate**, il fatto che il **bilancio civilistico risulti in attivo** non impedisce all'Amministrazione finanziaria di **applicare le disposizioni di cui all'[articolo 110 Tuir](#)**.

Di contro, il **giudice di prime cure** ha osservato che *"una holding di partecipazione percepisce, quali ricavi caratteristici della propria attività i dividendi distribuiti dalle società partecipate ... e che la società si deve necessariamente dotare di una struttura idonea a governare i propri interessi, ovvero gli investimenti di capitale realizzati nelle società partecipate. Quindi una struttura di controllo e di governo, che nello specifico risulta particolarmente penetrante avendo la Capogruppo scelto di svolgere la direzione ed il coordinamento delle partecipate estere anche attraverso l'accentramento di alcuni servizi amministrativi, commerciali e finanziari ritenuti strategici"*.

In buona sostanza, l'Ufficio avrebbe **dovuto analizzare i singoli servizi prestati** e tener conto delle **funzioni di specifico interesse della Capogruppo**, ivi comprese quelle indicate nella **voce di costo "Presidenza"** che sono **tipiche della funzione di controllo** e che **sarebbe stato addirittura scorretto riaddebitare** (es. le spese per gli organi societari, per il controllo dell'esecuzione delle direttive strategiche, per la redazione e le certificazioni del bilancio proprio e di quello consolidato, per la gestione dei flussi informativi e finanziari).

In definitiva, **non può essere ritenuta fondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate** secondo la quale una *holding* deve addebitare **tutti i costi di gestione alle proprie controllate**, senza avere **propri costi di struttura**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >